ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 MAGGIO 2016, SULLA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Art. 25

Informazioni da trasmettere all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ERA

Entro sette giorni dall'apertura di un'indagine, l'Organismo investigativo ne informa l'ERA. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali. L'Organismo investigativo trasmette all'ERA una copia della relazione finale di cui all'articolo 24, comma 2, e della relazione annuale di cui all'articolo 24, comma 3.

Versione in vigore dal 16 giugno 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie
Estremi	Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
Capo	V — Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-50-2019/art-25-informazioni-da-trasmettere-all-agenzia-dell-unione-europea-per-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it